

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4170 del 02/08/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA SERVICE & WASH S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ' DI LAVANDERIA INDUSTRIALE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA VIGOTTI N. 10.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4329 del 02/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno due AGOSTO 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA SERVICE & WASH S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI LAVANDERIA INDUSTRIALE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA VIGOTTI N. 10.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della Ditta SERVICE & WASH S.R.L., trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con nota del 18/1/2017 (prot. ARPAE n. 558 di pari data), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "lavanderia industriale" svolta nello stabilimento in oggetto. L'Istanza è stata inizialmente avanzata:
 - per l'adesione all'autorizzazione di carattere generale ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- la documentazione integrativa prodotta dal SUAP con nota 19.1.2017 acquisita in pari data al prot. n. 606 di Arpae di Piacenza;
- la documentazione integrativa prodotta dal SUAP con nota 23.1.2017 acquisita il 25.1.2017 al prot. n. 807 di Arpae di Piacenza;
- la nota 3.2.2017 prot. 1241 della SAC di Arpae di Piacenza con cui era comunicato al SUAP che l'adesione all'autorizzazione di carattere generale non avrebbe potuto essere accolta stante la tipologia di attività svolta, evidenziando la necessità di presentare istanza ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 in presenza di emissioni in atmosfera. Contestualmente era evidenziata la necessità di acquisire integrazioni per lo scarico di acque reflue;
- la nota 22.2.2017 (prot. Arpae n. 2047 del 23.2.2017) con cui il SUAP produceva documentazione integrativa dell'Azienda;
- l'ulteriore documentazione integrativa prodotta dal SUAP con nota 23.3.2017 acquisita in pari data al prot. n. 3339 di Arpae di Piacenza;
- la nota 24.4.2017 (prot. Arpae n. 4696 del 26.4.2017) con cui era trasmessa la riformulazione dell'istanza di AUA avanzata dalla ditta SERVICE & WASH SRL (C.F. 01727660332) con la quale venivano richiesti i seguenti titoli abilitativi:
 - l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - l'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell' art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- la documentazione integrativa prodotta dal SUAP con nota 2.5.2017 (prot. Arpae n. 5050 del 3.5.2017);
- la nota 8.5.2017 prot. 5207 della SAC di Arpae di Piacenza con cui era evidenziata al SUAP la neces-

sità di acquisire precisazioni in merito alla documentazione presentata per le emissioni in atmosfera;

- la conseguente documentazione pervenuta tramite note del SUAP datate 11.5.2017 (prot. Arpae n. 5565 di pari data) e 23.5.2017 (prot. Arpae n. 6119 di pari data);
- la dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei diritti istruttori acquisita direttamente dal proponente (prot. Arpae n. 5754 del 16.5.2017);

PRESO ATTO che:

- le emissioni convogliate in atmosfera derivano da due essiccatoi a gas metano con espulsione all'esterno tramite due tubi attraversanti il serramento, nonché da un generatore di vapore avente potenza pari a 279 kW ed alimentato a gas metano;
- presso lo stabilimento in oggetto è presente un punto di scarico finale che convoglia alla pubblica fognatura di Via Vigotti:
 - le acque reflue industriali (derivanti dal lavaggio della bianchiera svolto tramite n. 6 lavatrici) trattate tramite un sistema costituito da fossa Imhoff, impianto a fanghi attivi e filtro a carboni attivi;
 - le acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici) trattate con fossa Imhoff;
 - le acque meteoriche dei pluviali del fabbricato a delle caditoie dell'area cortilizia annessa al fabbricato;
- lo scarico finale è classificato come scarico di acque reflue industriali avente recapito in pubblica fognatura;
- lo scarico è stato autorizzato dal Comune di Piacenza, Servizio Ambiente, Parchi e Protezione Civile con atto prot. n. 91899 del 4.12.2013
- il pozzetto di campionamento e prelievo fiscale è posto immediatamente a monte dell'allaccio alla pubblica fognatura come indicato nella Tavola n° 02, disegno n° 172976, del 22/03/2017;

ACQUISITO il parere del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza reso con nota 8.7.2017 n. 49982 (prot. Arpae n. 8166 del 10.7.2017) con il quale era ritenuta necessaria la valutazione delle distanze e delle altezze delle abitazioni circostanti al fine di prevenire possibili cause di disturbo al vicinato dovute agli scarichi dei vapori provenienti dalle fasi di asciugatura ed alle emissioni del generatore a servizio degli essiccatoi. Si fa presente inoltre che la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CPL;

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 10/7/2017 - acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento, nonché le precisazioni del proponente - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta SERVICE & WASH S.R.L. , per l'attività di "lavanderia industriale" svolta nell'impianto in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamen-

to della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);

- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale n. 5 del 30/4/2008 e s.m.i. dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta SERVICE & WASH S.R.L.;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta SERVICE & WASH S.R.L. (C.F. 01727660332), per l'attività di lavanderia industriale svolta in Comune di Piacenza via Vigotti n. 10 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque relue industriali in pubblica fognatura;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 ESSICCATOIO A METANO TD18 GAS – POTENZA 34 KW

Durata massima giornaliera	7 h/g
Durata massima annua	260 gg/a
Altezza minima	5 m

EMISSIONE N. E2 ESSICCATOIO A METANO JTD60 GAS – POTENZA 120 KW

Durata massima giornaliera	7 h/g
Durata massima annua	260 gg/a
Altezza minima	5 m

EMISSIONE E3 GENERATORE DI VAPORE A METANO – POTENZA 279 KW

Durata massima giornaliera	7 h/g
Durata massima annua	260 gg/a
Altezza minima	2,2 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- a) fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E3 il gestore può non effettuare autocontrolli a detta emissione essendo utilizzato, come combustibile, gas metano;
- b) il camino di emissione E3 deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI 10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e S.M.I.;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI 10169 per la determinazione delle **portate** ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM MU 422;

- M.U. 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto e zolfo**;
- d) la durata dei campionamenti per la misura del materiale particellare deve essere pari a 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m³;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) i consumi delle materie prime impiegate per il lavaggio, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza almeno annuale, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura di Arpae Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo; tale registro può coincidere con registri eventualmente già previsti ed in uso per scopi diversi;
- g) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti è fissato a quattro mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- h) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti è fissato a cinque mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- i) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico e ad Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
3. **di stabilire**, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura il rispetto dei limiti (nel pozzetto di campionamento fiscale come indicato in premessa) di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
4. **di impartire** per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni:
- a) l'installazione e la messa in funzione del sistema di trattamento delle acque reflue industriali dovrà avvenire entro 90 gg. dal rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale; dovrà essere data comunicazione dell'attivazione dello scarico, entro 15 giorni dalla sua apertura, al Gestore del Servizio Idrico Integrato, all'ARPAE ed al Comune di Piacenza – Servizio Ambiente e Parchi;
 - b) il pozzetto di campionamento fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta del refluo; tale pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
 - c) i limiti di emissione di cui al precedente punto 3. non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - d) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
 - e) possono essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura, salvo autorizzazione specifica concessa dall'autorità competente;
 - f) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e del sistema di trattamento; in particolare, secondo la periodicità prevista dalla ditta costruttrice dell'impianto, deve essere prevista la rimozione dei fanghi dalla vasca dal sistema stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - g) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;

- h) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione del sistema di trattamento rispetto a quanto agli atti;

5. **di fare salvo** che:

- il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualunque rifiuto nella rete fognaria pubblica;

6. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Piacenza sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura n. 91899 del 4.12.2013 rilasciata dal Comune di Piacenza Servizio Ambiente, Parchi e Protezione Civile;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.